



COMUNICATO UFFICIALE N. 150 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 125/A della F.I.G.C., inerente il nuovo Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi e il nuovo Regolamento disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020;
- visto il Regolamento CONI Agenti Sportivi entrato in vigore con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020;
- visto il Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi entrato in vigore con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 128 del 14 maggio 2020;
- ritenuta la necessità di emanare il nuovo Regolamento FIGC Agenti Sportivi ed il relativo Regolamento disciplinare in conformità con le disposizioni dettate dal CONI;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare il nuovo Regolamento FIGC Agenti Sportivi, secondo il testo allegato sub A) ed il nuovo Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi, secondo il testo allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento Agenti Sportivi

PARTE I

CAPO I – PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

2. L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
- ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;
- iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

- a) «*Registro nazionale degli agenti sportivi*» o «*Registro nazionale*»: il Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- b) «*professione regolamentata*»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;
- c) «*misura compensativa*»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
- d) «*agente sportivo*»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- e) «*agente sportivo stabilito*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- f) «*agente sportivo domiciliato*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- g) «*Registro federale*»: il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- h) «*titolo abilitativo nazionale*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
- i) «*titolo abilitativo unionale equipollente*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

- j) «*titolo abilitativo di vecchio ordinamento*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) prima del 31 marzo 2015;
- k) «*titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;
- l) «*Commissione CONI agenti sportivi*»: organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;
- m) «*Commissione Federale Agenti Sportivi*»: organo collegiale istituito presso la FIGC;
- n) «*esame di abilitazione nazionale*»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC;
- o) «*prove equipollenti*»: esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «*tabella di equipollenza*» deliberata dal CONI;
- p) «*tabella di equipollenza*»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- q) «*contratto di mandato*»: il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

CAPO II – IL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi

1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:

- a) sezione agenti sportivi;
- b) sezione agenti sportivi stabiliti;
- c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
- d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
- e) elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l'indicazione di tutti i soci, anche se non agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento;
- f) elenco degli agenti sportivi domiciliati;
- g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
- h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio.

2. Le sezioni e gli elenchi del Registro federale devono indicare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
- b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
- c) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
- d) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
- e) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi comunica alla Commissione CONI Agenti Sportivi ogni variazione inerente i dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.

4. Il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
- p) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

2. Agli agenti sportivi stabiliti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 1.

Art. 5 – Modalità di iscrizione al Registro federale

1. L'iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo federale, può essere richiesta dal soggetto che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, abbia validamente superato la prova speciale o in alternativa abbia conseguito il titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento.

2. Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

3. L'iscrizione al Registro federale è subordinata:

- a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;

- b) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. L'agente sportivo deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento di identità, in corso di validità, attestante la sua nazionalità.
5. Nel caso di conseguimento del titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento, l'agente sportivo deve depositarne copia a corredo della domanda di iscrizione.
6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
7. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.
8. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all'iscrizione al Registro federale entro venti giorni dall'istanza dell'interessato.
9. Nel caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione Federale Agenti Sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.
10. All'atto dell'iscrizione, la Commissione Federale Agenti Sportivi rilascia all'agente sportivo apposito certificato di avvenuta iscrizione.
11. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi.
12. Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 6 – Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro federale

1. Entro il 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l'esercizio dell'attività per l'anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale.
2. Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne il rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro federale è subordinato:
- a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
4. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede al rinnovo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.
5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro federale.

6. Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta con provvedimento della Commissione Federale Agenti Sportivi, nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell'esercizio della propria autonomia;
- c) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento;
- d) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- e) sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

2. E' facoltà dell'agente sportivo chiedere la cancellazione volontaria dal Registro federale. A tal fine, l'agente sportivo deve:

- a) presentare istanza alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o cessati.

3. Il provvedimento di cancellazione ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi che sarà comunicata all'interessato.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti di cancellazione adottati.

5. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale.

6. Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

CAPO III – LA COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 8 – Istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituita presso la FIGC, la Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da sette componenti nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.

3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC.

4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

6. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. E' ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.

8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 – Funzioni e poteri

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:

- a) cura la tenuta e la gestione del Registro federale;
- b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
- c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
- e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, la nuova iscrizione nel Registro federale;
- f) adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 20 del presente Regolamento;
- g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;
- i) predispose il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
- j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
- k) definisce i programmi dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- l) provvede all'accREDITAMENTO delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;
- m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI Agenti sportivi;
- n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
- p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
- q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- r) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.

CAPO IV – TITOLO ABILITATIVO E PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale.

2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.

3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.

4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.

5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.

6. Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi possono domandare l'iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Art. 11 – Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Alla prova speciale dell'esame di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano superato la prova generale dell'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI.

2. Il giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale ha validità biennale.

3. La prova speciale dell'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta e/o orale e ha ad oggetto la verifica della conoscenza delle normative federali.

4. La FIGC organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.

5. La procedura d'esame è disciplinata da apposito bando pubblicato, con Comunicato Ufficiale della Commissione Federale Agente Sportivi, sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 12 – Requisiti di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;

n) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria, quale contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

Art. 13 – Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale, tra i quali il Presidente deve essere un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 14 – Obbligo di aggiornamento

1. Gli agenti sportivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, hanno l'obbligo di frequentare, anche in *e-learning*, i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, per un minimo di venti ore annuali.

2. I corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto a tale obbligo.

PARTE II

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza.

3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla FIGC per il minimo di ore all'anno stabilite.

5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi.

6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21 del presente Regolamento.

Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.
2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.
3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:
 - a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC;
 - b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
 - c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;
 - d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.
4. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. È comunque vietato all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, svolgere trattative o stipulare mandati con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei mandati che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.
5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 21, comma 8.
6. Configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.
7. Sono annullabili i mandati stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 4, 5 e 6.

Art. 17– Diritti e obblighi del calciatore

1. Ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.
2. È dovere del calciatore verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. Il calciatore deve fornire all'agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.
4. Ove il calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.

5. Nel caso in cui il calciatore concluda un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
6. E' fatto divieto al calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.
7. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 18 – Diritti e obblighi della società sportiva

1. Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.
2. E' dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.
4. Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.
5. E' fatto divieto alla società sportiva corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un calciatore.
6. E' fatto divieto alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.
7. Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.
8. E' fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.
9. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sede della società deve essere ubicata nel territorio dell'Unione europea;
 - b) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
 - c) i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;

- d) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- e) ad eventuali altri soggetti privi di titolo abilitativo non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- f) i soci non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l'elenco dei dipendenti e collaboratori, copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e della visura camerale storica della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati *ex lege* a fornire assistenza professionale a calciatori e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico.

Art. 20 – Regime sanzionatorio

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento.

2. Il procedimento è regolato da un apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

3. Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) radiazione dal Registro federale.

4. Nel caso in cui l'agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19 del presente Regolamento:

- a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
- b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogha impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

5. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l'agente è automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione Federale Agenti Sportivi, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

6. È punito con la sospensione dal Registro federale da sei a trentasei mesi l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

7. L'agente sportivo non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. All'agente sportivo è fatto divieto di offrire o corrispondere, anche indirettamente, a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un calciatore o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati, ovvero offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente,

somme di denaro o altra utilità a qualsiasi titolo riconosciute, al fine di ottenere la formalizzazione di un mandato. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro federale nei casi giudicati più gravi.

8. Le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi, diverse dalla censura, sono pubblicate nel Registro federale.

9. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti sanzionatori adottati.

10. Le sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma 3 sono versate alla FIGC. Nel caso in cui le somme versate dall'agente sportivo eccedano quelle risultanti dalla decisione di secondo grado, la FIGC deve provvedere al rimborso della differenza entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi.

Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA.

3. Il mandato, nonché i suoi atti modificativi o estintivi, devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.

6. La durata del mandato non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni). Il mandato non può essere rinnovato in modo tacito.

7. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Al soggetto non iscritto che abbia stipulato il mandato si applicano le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

8. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.

9. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.
10. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.
11. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva.
12. Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L'incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento.
13. Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine.
14. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.
15. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.
16. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di un società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.
17. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.
18. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.
19. Unitamente al mandato, l'agente sportivo deve, a pena di inefficacia, depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del registro dei contratti di mandato.
20. Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in conformità all'art. 22,

comma 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

21. L'agente sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico e di non diffondere notizie comunque relative ai mandati sottoscritti con calciatori e società sportive.

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per:

- a) i soggetti iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, fermo restando la possibilità di ottenere, previa apposita istanza, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative;
- b) i soggetti abilitati ad operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che hanno conseguito un titolo abilitativo, con riconoscimento soggetto a misure compensative, rilasciato dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- c) i soggetti abilitati ad operare in uno Stato non membro all'Unione europea, regolarmente iscritti nel Registro della federazione sportiva nazionale di tale Paese.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

- a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
- c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
- d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in *e-learning*, stabilita dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale.

4. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è svolta attraverso una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

Art. 23 – Norme transitorie

1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito purché depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi alla data di entrata in vigore del Regolamento CONI Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

Art. 24 – Norme finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. La mancata comunicazione dei dati da parte dei calciatori e delle società sportive, costituisce violazione disciplinare e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione Federale Agenti Sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società sportive.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 11 del presente Regolamento, le iscrizioni al Registro federale, effettuate nel corso del 2019, hanno validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che:
 - a) siano versati i diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;
 - b) sia prorogata la durata, almeno fino al 31 dicembre 2020, della polizza di rischio professionale, di cui all'art. 5, comma 3, lett. b).
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 11 del presente Regolamento, le iscrizioni al Registro federale, effettuate nel corso del 2020, hanno validità fino al 31 dicembre 2020.
5. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del presente Regolamento, l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale per l'anno 2021 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020.
6. Tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente Regolamento devono essere trasmesse alla Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. La Commissione Federale Agente Sportivi invia gli atti e le comunicazioni di pertinenza dell'agente sportivo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso all'atto dell'iscrizione al Registro federale.
8. Gli agenti sportivi devono effettuare i pagamenti in favore della FIGC esclusivamente tramite bonifico bancario, fornendo alla Commissione Federale Agenti Sportivi copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*). L'agente sportivo deve effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza. Per gli agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i.
9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento disciplinare Agenti Sportivi

Art. 1 – Competenze e sanzioni

1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento disciplinare, in attuazione del Regolamento CONI Agenti Sportivi ed in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado:

- a) le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento FIGC Agenti Sportivi;
- b) il compimento senza titolo, da parte di soggetti non iscritti al Registro nazionale:
 - i) di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
 - ii) di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica della professione sportiva regolamentata di agente sportivo, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione anche minimale, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

3. Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) radiazione dal Registro federale.

4. Per le violazioni commesse da soggetti che non siano agenti sportivi iscritti al Registro nazionale, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alla FIGC e alle altre federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa, che può arrivare sino alla inibizione perpetua;
- b) inibizione, per il medesimo periodo di cui alla lett. a), a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale;
- c) inibizione, per il medesimo periodo di cui alla lett. a), alla domiciliazione prevista dal Regolamento Agenti Sportivi;
- d) inibizione, per il medesimo periodo di cui alla lett. a), a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo.

Si applicano altresì le sanzioni previste al precedente comma 3, lett. a) e b), a fare tempo dall'eventuale iscrizione al Registro federale.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 2 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi:

- a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
- b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogha impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

6. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l'agente è automaticamente sospeso

dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione Federale Agenti Sportivi, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

7. È punito con la sospensione dal Registro federale da sei a trentasei mesi l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

8. L'agente sportivo non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un calciatore o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro federale nei casi giudicati più gravi.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi, diverse dalla censura, sono pubblicate nel Registro federale.

10. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti sanzionatori adottati.

11. Le sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma 3 sono versate alla FIGC. Nel caso in cui le somme versate dall'agente sportivo eccedano quelle risultanti dalla decisione di secondo grado, la FIGC deve provvedere al rimborso della differenza entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi.

Art. 2 – Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi alla Commissione Federale Agenti Sportivi sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) su esposto di chiunque vi abbia interesse;
- c) a seguito di comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi;
- d) d'ufficio.

2. L'esposto dovrà contenere:

- a) i dati completi dell'esponente;
- b) i fatti e le ragioni poste a fondamento dell'esposto;
- c) eventuali documenti e/o mezzi di prova, compresi i nominativi di eventuali testimoni;
- d) la sottoscrizione dell'esponente e/o quella del difensore munito di procura;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata dove l'esponente dovrà dichiarare di voler ricevere tutte le comunicazioni.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi, ricevuto l'atto di deferimento, l'esposto o la comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi, nei dieci giorni successivi è tenuta ad aprire il fascicolo del procedimento disciplinare, attribuendo un numero di ruolo al procedimento e informando immediatamente la Commissione CONI Agenti Sportivi e la Procura Generale dello Sport. Le stesse comunicazioni vengono date in caso di instaurazione del procedimento di Ufficio.

Art. 3 – Archiviazione del procedimento disciplinare

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi, se l'esposto risulta manifestamente infondato ovvero i fatti contestati appaiono irrilevanti, entro dieci giorni dall'apertura del fascicolo del procedimento disciplinare, potrà proporre alla Procura Generale dello Sport di archiviare il procedimento.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi, concluse le indagini, se ritiene che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, comunica entro dieci giorni alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione.

3. La Procura Generale dello Sport alla prima riunione utile successiva alla ricezione della proposta di archiviazione potrà approvarla, con provvedimento sommariamente motivato, oppure, se la gravità e concordanza dei fatti fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione, potrà deliberare la prosecuzione del procedimento disciplinare.

4. Nel caso di prosecuzione del procedimento disciplinare i termini di effettuazione delle indagini, sospesi dalla data di presentazione dell'intenzione di archiviazione, inizieranno a decorrere nuovamente alla data di comunicazione della decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Art. 4 – Istruzione del procedimento

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi esercita l'azione disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2.

2. Quando non deve disporre l'archiviazione, la Commissione Federale Agenti Sportivi, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato di procedere all'inculpazione e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. L'audizione deve essere effettuata dal Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero da un componente della stessa Commissione all'uopo delegato. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi.

3. Qualora la Commissione Federale Agenti Sportivi ritenga di dover confermare la propria intenzione di sostenere l'accusa in giudizio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando l'inculpazione dandone comunicazione all'incolpato, alla Procura Generale dello Sport e alla Commissione CONI Agenti Sportivi. Nell'atto di inculpazione sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite; nel medesimo atto di inculpazione è formulata la richiesta di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare.

Art. 5 – Svolgimento delle indagini

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni di cui ha notizia, anche avvalendosi della Procura federale.

2. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dalla apertura del fascicolo del procedimento disciplinare.

3. Su istanza congruamente motivata della Commissione Federale Agenti Sportivi, la Procura Generale dello Sport può autorizzare la proroga di tale termine per la durata di sessanta giorni.

4. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Art. 6 – Procedimento innanzi alla Commissione Federale Agenti Sportivi

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto di inculpazione di cui al precedente art. 4, comma 3, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Commissione CONI Agenti Sportivi la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Commissione Federale

Agenti Sportivi e l'inculpato e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3. L'inculpato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Art. 7 – Svolgimento dell'udienza e decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi

1. L'udienza innanzi alla Commissione Federale Agenti Sportivi si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi o in mancanza dal Vice-Presidente. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

4. Il termine per la pronuncia della decisione motivata è di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto di incolpazione di cui al precedente art. 4, comma 3.

5. La decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi è senza indugio comunicata all'interessato, alle altre parti o alle federazioni sportive nazionali eventualmente interessate, alla Commissione CONI Agenti Sportivi e pubblicata nel Registro federale.

Art. 8 – Assunzione dei mezzi istruttori - Decisione

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi decide circa l'ammissibilità e rilevanza delle prove eventualmente richieste ai sensi del precedente art. 6; in caso di loro ammissione, fissa una data per la loro escussione, informandone l'inculpato e onerandolo della relativa convocazione; la Commissione Federale Agenti Sportivi, qualora lo ritenga necessario, dispone d'Ufficio accertamenti e mezzi di prova utili per la decisione.

2. Nel caso in cui i soggetti convocati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi siano tesserati presso una federazione sportiva nazionale, saranno tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste della Commissione Federale Agenti Sportivi. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituirà infrazione disciplinare e comporterà la trasmissione degli atti alla procura federale di competenza per l'ulteriore seguito, dandone comunicazione anche alla Commissione CONI Agenti Sportivi.

Art. 9 – Giudizio innanzi alla Commissione CONI Agenti Sportivi

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 10 – Rinvio al Codice di Giustizia Sportiva del CONI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei limiti di compatibilità con il contenuto del presente Regolamento, si applicano i principi e le norme del Codice di Giustizia Sportiva del CONI relative ai procedimenti instaurati innanzi ai tribunali federali con atto di deferimento.